



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1511 del 17/10/2018

Oggetto: CONVENZIONE TRA USL UMBRI A2 REGIONE UMBRIA E ED IL CAST ASSISI ONLUS PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSITROPICHE. STRUTTURA MADONNA DI BAIANO DURATA CONVENZIONE 0/10/2018 AL 30/09/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 8793 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

2205ba60034cedd0ef8a4b14a5d979882fc3c53dcb6ed346468d56a605e42825

Hash documento formato .p7m (SHA256):

faad96e0e82f104a8ba7d7969f30387cb133af0ef93a28a95c46c9969b00432d

Firmatari: Enrico Martelli, Simonetta Antinarelli, PIETRO MANZI

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Sanitario Spoleto

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del**

Normativa di riferimento

1. **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502** avente per oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitari, a norma dell'art.1 della L. 23/10/92 n. 421;
2. **Visto il DPCM 14 febbraio 2001** “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria” a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419” e la DGR 12 gennaio 2005, n. 21.
3. **Visto il DPCM 20 novembre 2001** “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
4. **Visto il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309** “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
5. **Visto l'accordo Stato – Regioni del 21 gennaio 1999** “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” e la DGR 4 agosto 1999 n. 1115 “Riorganizzazione servizi assistenza a tossicodipendenti” che lo recepisce;
6. **Vista la LR n. 11 del 9 aprile 2015** avente per oggetto “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;
7. **Richiamata** la Determina dirigenziale n.334 del 27/09/2012 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Foligno e il l’Associazione CAST di Assisi ONLUS”;
8. **Vista** la delibera del D.G. n 984 del 21/10/2015 “Convenzione tra Usl Umbria 2 e il l’Associazione CAST di Assisi ONLUS” con validità fino al 30/09/2018;
9. **Vista la D.G.R. Regione dell'Umbria n. 1057 del 29/07/2002** nella quale vengono determinate le tariffe delle Comunità terapeutiche per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti.;

Motivazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 1334 del 27/02/2004 con la quale il Cast Assisi Onlus è stato autorizzato, all'esercizio dell'attività, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, ai sensi del D.P.R. 14/01/1997 e della D.G.R. n. 1057 del 29/07/2002, all'esercizio dell'attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti presso il presidio denominato Comunità terapeutica Riabilitativa Residenziale in Loc. Madonna di Baiano- Via Acquasparta n.20;

Vista la Determina Dirigenziale n. 334 del 27/09/2012 l'Azienda Sanitaria Ex ASL 3 con la quale si stipulava apposita convenzione per l'erogazione di servizi a favore di soggetti tossicodipendenti in Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale per una durata di 3 anni dal 01/10/2012 al 30/09/2015;

Vista la delibera del D.G. n 984 del 21/10/2015 “Convenzione tra Usl Umbria 2 e il l’Associazione CAST di Assisi ONLUS” con validità fino al 30/09/2018 con validità fino al 30/09/2018;;

Visto che la struttura ha ottenuto l'accreditamento dalla Regione dell'Umbria con. Det.. 10.346 del 20/12/2013;

Considerato che con atto D.R. n. 9819 del 17/12/2015 otteneva dalla Regione dell’Umbria autorizzazione all’esercizio della struttura con prestazioni in regime residenziale per il Servizio Specialistico Comorbilità Psichiatrica per n. 12 posti e, Servizi Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 18 posti sito in Spoleto;

Che con Delibera Regione Umbria la struttura sopra indicata otteneva l’accreditamento istituzionale con Determina Dirigenziale n. 1748 del 24/02/2017;

Tenuto conto che Il Dipartimento Tossicodipendenze, nei limiti del budget aziendale annuale e secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella struttura, valutando l'efficacia dell'inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa.;

Vista la richiesta pervenuta con Prot. n. 222.589 del 25/09/2018 con la quale L'Associazione C.A.S.T ASSISI ONLUS con sede legale in Assisi via Raffaello n.7, chiede il rinnovo della Convenzione in essere per la sede operativa di Spoleto Loc. Madonna di Baiano;

In Considerazione che l’attività di Convenzionamento della struttura non ha avuto nel corso dello tempo situazioni da ritenere ostative alla prosecuzione della stessa;

Esito dell’istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto:

SI PROPONE

1. di stipulare apposita convenzione tra questa Azienda e I ‘Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, sede operative di Spoleto – Loc. Madonna di Baiano (STS 11 n. 083301) ;
2. di stabilire la durata della convenzione per anni ad 3 fino al 30/09/2021 tale convenzione cesserà per tutti gli obblighi contrattuali., nel caso in cui la Regione Umbria non rinnovi l'accreditamento che per la struttura di Loc. Madonna di Baiano;
3. che la tariffa applicata è quella della DGR 1057 del 29/07/2002 che prevede per gli utenti del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per € 61,87 al giorno, e che per i soggetti inseriti per il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica per € 88,57 che la spesa è da imputare al conto CO.GE. 3100400110 “Assistenza Riabilitativa Residenziale a Tossicodipendenti da privato intra regionale” già prevista sul bilancio economico previsionale 2018, l’importo è determinato nei limiti di budget aziendale assegnato in sede di Bilancio Previsionale determinato in accordo tra il Dipartimento Dipendenze. Per il solo Distretto di

- Spoleto il budget necessario per i mesi rimasti relativi anno 2018 è pari ad € 27.450,00 e per gli anni a seguire 2019-2020-2021 è pari ad euro € 109.800,00 per ogni anno;
4. di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale.
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

L'istruttore
Dott. Giorgio Dionisi

Il Direttore Dipartimento Dipendenze
Dott.ssa Sonia Biscontini

Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto
Dr..ssa Simonetta Antinarelli

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 ED IL CAST DI ASSISI ONLUS PER IL SERVIZIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SERVIZIO SPECIALISTICO RESIDENZIALE PER LA COMORBILITA' PSCHIATRICA . STRUTTURA loc. Madonna di Baiano . Durata 3 ANNI fino al 30/09/2021.

Tra l'Azienda USL UMBRIA 2 della Regione Umbria, con sede provvisoria in via Donato Bramante n. 37 -Terni c.f. P. Iva 01499590550, rappresentata dalla Dott. Imolo Fiaschini in qualità di Direttore Generale, ed il CAST Assisi Onlus, in persona del suo legale rappresentante Avv. Emidio Mattia Gubbiotti, nato a Roma il 22/10/1976 che interviene nel presente atto in quanto legale rappresentanza della Associazione Cast di Assisi Onlus.

La convenzione viene stipulata per la struttura presente presso Spoleto – Loc. Madonna di Baiano- Via Acquasparta, 20;

Premesso che:

La D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ha introdotto una regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture private e accreditate per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, stabilendo anche i requisiti strutturali e organizzativi compresi nel "nuovo sistema di interventi e di servizi nel campo delle dipendenze" (art. 4-5 Atto di Intesa del 5 agosto 1999).

L'accordo Stato Regioni del 21 gennaio 1999 e la D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1115 che recepisce l'accordo stabilisce l'organizzazione del sistema e dei servizi di assistenza ai soggetti tossicodipendenti.

In base a tali disposizioni, le Aziende USL Regionali possono instaurare rapporti convenzionali con le strutture che hanno i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanita e Servizi Sociali.3

La struttura sita in Spoleto – Loc Madonna di Baiano - è in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002, ottenendo quindi l'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali- Determinazione Dirigenziale n. 10346 del 20/12/2013;

Vista la richiesta di autorizzazione del Comune di Spoleto che ha accolto la trasformazione della struttura destinata a Comunità Terapeutica riabilitativa Residenziale per Comorbilità Psichiatrica per n. 12 posti letto e Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 18 posti letto modificando il precedente modulo di Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale per n. 30 utenti tossicodipendenti presso Loc. Madonna di Baiano – Via Acquasparta 20;

Vista la determina Regione Umbria n. 9.819 del 17/12/2015 che rilascia l'autorizzazione all'esercizio alla struttura per il Servizio Specialistico Residenziale Comorbilità Psichiatrica per n. 12 posti letto e Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 18 posti letto;

Verificate le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 che sono pari ad € 61,87 per il Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e € 88,57 per il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica;

Si stipula quanto segue:

Art.1

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale e al Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica del CAST, sita in Spoleto Loc. Madonna di Baiano viene disposto in base alla richiesta del Ser.T. della ASL competente per territorio secondo un progetto riabilitativo e terapeutico relativo al singolo utente. L'accesso avviene secondo criteri di disponibilità della struttura che accoglie le richieste del servizio e secondo la disponibilità del budget assegnato per ogni annualità.

Art. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Il CAST Assisi Onlus relativamente alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale e per il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità psichiatrica sita in località Madonna di Baiano è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative a:

- Assistenza diretta alla persona, Assistenza tutelare diurna e notturna, Servizio alberghiero,
- Assistenza sanitaria, Assistenza sociale, Attività riabilitativa, attività occupazionale nella fase di reinserimento (come previsto dalla D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato-Regioni del 5-08-1999).

Art. 3

REQUISITI ORGANIZZATIVI E PRESTAZIONI

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi; deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- per ogni attività prevista e proposta prevede il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della legge sulla privacy n. 196/2003;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;
- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;
- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume, con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico sanitari;
- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- per ciascun soggetto inserito nella sede operativa questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento unitamente con il servizio inviante;

- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura, congiuntamente al Ser.T. territorialmente competente la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell' equipe, sia nella fase di definizione, sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi e l'eventuale conclusione del programma terapeutico.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. ogni interruzione volontaria del progetto di riabilitazione.

La Comunità si impegna a fornire il flusso mensile di informazione sulle condizioni cliniche che degli ospiti secondo le modalità richieste dalla Usl Umbria 2 . Per tali incombenze, la Comunità è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

Art.4

REQUISITI STRUTTURALI

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo;
- camere da letto per un massimo di due posti letto, c
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

ART.5

PERSONALE

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione è riportato in allegato alla presente convenzione (allegato 1).

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, il rapporto contrattuale ed il titolo di studio.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personate di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo al CAST Assisi Onlus comunicare al responsabile del Ser.T.

dell'Azienda USL Umbria 2 entro 48 ore qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

I1 CAST Assisi Onlus s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti.

ART 6

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

La Comunità è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro-

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.LGS n° 81/08
- a trasmettere al Distretto Territorialmente competente, il documento di Valutazione dei Rischi relativi all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

ART. 7

F'ORMAZIONE

L' Azienda USL dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione alla Azienda USL che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 8

REQUISITI DI QUALITA'

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra SSR e strutture private, il CAST Assisi Onlus si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato - Regioni del 5-08-1999. In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati, sia a livello nazionale che regionale.

Il CAST Assisi Onlus relativamente alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale che per quanto riguarda il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica sita in località Madonna di Baiano :

-ad adottare ed esporre un regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di tossicodipendenza;

-a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e le lista d'attesa.

Art. 9

TARIFFE

La tariffa pro capite giornaliera, come da indicazione di cui alla D.G.R n. 1057 del 29 luglio 2002 è pari ad € 61,87 per il Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e € 88,57 per il Servizio

Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica.

ART. 10

COPERTURA ASSICURATIVA

Al fine di garantire gli ospiti nella Comunità da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art.11

LIQUIDAZIONE E COMPETENZE

I pagamenti interverranno a 60 giorni dalla presentazione delle note contabili mensili, relative alle competenze della Comunità Terapeutica .

Art.12

EROGAZIONE PRESTAZIONI

Il CAST Assisi Onlus si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall' Azienda Usl Umbria 2.

ART.13

CONTROLLI

L'Azienda USL Umbria 2 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione, con periodicità trimestrale (onnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale).

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda Usl Umbria 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli successivi ai 10 giorni dalla contestazione comporta a discrezione dell'Azienda USL Umbria 2, i seguenti provvedimenti:

1. l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dalla USL Umbria2 per il periodo di inadempienza.
2. Risoluzione del rapporto convenzionale.
3. Applicazione del Patto di Integrità nella sua interezza (allegato alla Convenzione)

Il CAST Assisi Onlus si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda USL l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il Cast Assisi Onlus ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenenti i dati anagrafici e le informazione sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali oltre che la tenuta del piano assistenziale individuale concordato con il servizio inviante.

Art. 14

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale dal 01/10/2018 fino al 30/09/2021, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento istituzionale, oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio sanitarie private. Il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1.373 c.c. dalla presente convenzione, può essere esercitato con specifica comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi da entrambi le parti.

Art .15

EFFETTI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del S.S.N.

Essa viene comunicata entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispose l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

Art. 16

ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Comunità riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

ART: 17

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue:

Azienda Usl Umbria 2
Il Direttore Generale

Dott. Imolo Fiaschini

CAST Assisi Onlus
Il Legale Rappresentante

Dott. Emidio Mattia Gubbiotti

La Comunità espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341. c.c. E di approvare specificamente quelle di cui artt. 3-5- 6 – 8-9-10-13-16 ai sensi art. 1342.c.c.

Cast Assisi Onlus

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla Convenzione tra C.a.s.t. Assisi Onlus per l'erogazione di prestazioni di Assistenza a soggetti del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e per il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica- struttura Madonna di Baiano

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA n.2

E

L'operatore economico	C.A.S.T. Assisi Onlus	
Sede legale	Santa Maria degli Angeli- Assisi	Via Raffaello
Codice fiscale	94016620547	
Rappresentato da	Emidio Maria Gubbiotti	
In qualità di	Rappresentante Legale	

Questo documento costituisce parte integrante della Convenzione relativa all'erogazione di prestazioni di Assistenza Residenziale a soggetti a Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e per il Servizio Specialistico Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica- struttura Madonna di Baiano

stipulato tra l'Azienda USL Umbria 2 e l'Operatore Economico C.A.S.T. Assisi Onlus

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e dell'Operatore Economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2 impiegati ad ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria 2 coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni :

- risoluzione o perdita del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura indicata all'art. 13 della convenzione che regola i rapporti della parti; esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 2 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data 10/10/2018

PER L'OPERATORE ECONOMICO

(timbro e firma del legale rappresentante)

A circular stamp with the text "C.A.S.T." at the top, "ASSISI ONLUS" at the bottom, and "IL PRESIDENTE" in the center. A signature in blue ink is written over the stamp.
IL PRESIDENTE
Dott. Emidio M. Guabietti

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2

IL DIRETTORE GENERALE
